



COMUNE DI LERCARA FRIDDI
Città Metropolitana di Palermo
AREA TECNICA



Prot. n. 5580/407

li, 29 MAR. 2018

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA N. 09/2018

(ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380; art. 2 L.R. 17/94; art. 19, lett a) L.R. 5/2011)

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Vista l'istanza presentata dal C.T.U. ing. Ivana Giarratana nominata dal Tribunale di Termini Imerese nella causa R,G.E. n. 80/2017, tendente ad ottenere il rilascio di un certificato attestante la destinazione urbanistica dell'appezzamento di terreno, identificato catastalmente nel Territorio comunale di Lercara Friddi, foglio di mappa n. 24 particella n. 170 sub. 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

Visto il Piano Regolatore Generale, le Prescrizioni Esecutive ed il Regolamento Edilizio, approvati con modifiche con D.A. n. 767 del 9.11.1995 e ss.mm.ii., nell'ambito del quale sono riportati anche i vincoli di piano preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, decaduti per decorrenza dei termini.

Visti gli atti d'ufficio.

CERTIFICA

con riferimento allo strumento urbanistico vigente, che:


- ✓ la superficie di terreno sita in questo Comune, distinta in catasto nel foglio di mappa n.24, particella n. 170 sub. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ricade:
 - in parte in zona agricola Normale "E1";
 - in parte in zone per attrezzature ed impianti di interesse generale - aree di rispetto;
 - interamente nelle aree a vincolo forestale ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n.3267;
 - interamente in area di rispetto del primo chilometro del sito di interesse comunitario (SIC) di "Natura2000" individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE - codice sito ITA020022-

Altresì la superficie su indicata è interessata dal Demanio regionale trazzerale approvato con Decreto Ministeriale dell'1.03.1945, relativo alla R.T. n. 77 Chiusa Scalfani - Prizzi - Lercara Friddi con diramazione Bivio Catusi (Prizzi), in catasto denominato "Regia Trazzera S.Stefano - Lercara";


Al presente certificato si allegano stralci delle norme tecniche di attuazione relative alla destinazione urbanistica suddetta.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici.
Rilascia il presente certificato in bollo per gli usi consentiti dalla Legge.

L'Istruttore Tecnico
(ing. i. Rosario Loria)



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(arch. Simone Miceli)



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

provincia di palermo

OK

piano regolatore generale

OPINIONE DEGLI ARCHITETTI DI PAZZI
Elaborati in base ai quali si è
parere di congruità per la parcella
prot. 1215/1230

*Relativo alla delibera
CC. n. 126 del 21.10.87
Approvato con D.A. n. 182/PR
dell' 8.10.1988*

ennio agrò studio di architettura
giacchino lo re e urbanistica
architetto
30124 palermo
via G. Melicciolo 22 - tel. 572124 - 572125
cod. fisc. 02154120421

ingegnere Carmelo Ricciardo
via M. Capisani
n. 190 - 90133 palermo - tel. 572124 - 572125
part. IVA 00730370822
cod. fisc. RCCOMI.4181661980

ingegnere Giovanni Tesoriere
via M. Capisani
n. 22/a - 90133 palermo - tel. 524899
part. IVA 00670590827 - cod. fisc. 02154120421



IL COMMISSARIO AD ACTA
Franco Francesco Vetrano

ingegnere Carmelo Ricciardo
ingegnere Giovanni Tesoriere

REGIONE SICILIANA
del Territorio e dell'Ambiente

pubblicato dal consiglio comunale
con deliberazione n. 126 del 21/10/87
approvata dalla C.C. nella seduta
del 21/10/87. Assessorato
pubblicato per giorni consecutivi
in un esposto pubblico presso il
ufficio comunale ufficio di esposto
gratuito.
Il segretario comunale
Adunato con delibera Commissariale N. 1 del
03/07/1988 e pubblicato per gg. 20
consegnarvi dal 29/07/1988 al 18/08/1988.

NORME TECNICHE D'INTERPRETAZIONE
DOCUMENTO CC. N. 126/87
DEL 21/10/87
IL SEGRETARIO ESPO
FRANCESCO

RIADOTTATO CON
DELIBERA N. 126
DEL 21/10/87

COMMISSA
n. 126/87

pos. arch.
L. 72/41



Omissis...

Omissis.....

- a) U_f = indice di utilizzazione fondiaria = 0,6 mq./mq.;
- b) Parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq./100 mc.;
- c) H = altezza massima = ml. 14,50;
- d) V_l = indice di visuale libera = 0,5.

18.4 - Zone per attrezzature comuni. Tali zone sono destinate alle chiese, ai centri civici, sociali, culturali, sanitari, amministrativi, ai centri commerciali e mercati di quartiere, e per pubblici servizi. In tale zona il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

- a) U_f = indice di utilizzazione fondiaria = 0,6 mq./mq.;
- b) Parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq./100 mc.;
- c) H = altezza massima = ml. 14,50;
- d) V_l = indice di visuale libera = 0,5.

18.5 - Zone sportive. Tali zone sono destinate al gioco, allo sport ed al tempo libero e cioè agli impianti ricreativi, sportivi e culturali. In tale zona il piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici:

- a) U_f = indice di utilizzazione fondiaria (comprensivo gli impianti coperti e scoperti) = 0,30 mq./mq., (calcio = 0,60 mq./mq.);
- b) Parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq./100 mc.;
- c) H = altezza massima = ml. 10,00;
- d) V_l = indice di visuale libera = 0,5.

18.6 - Per tutte le zone indicate ai precedenti commi, nel caso di realizzazione di attrezzature degli impianti da parte di privati, i proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alle urbanizzazioni primarie.

18.7 - Per ottenere la concessione di edificare le aree in oggetto dovranno essere dotate di urbanizzazione primaria ai sensi del precedente art. 8.

Art. 19

Zone per attrezzature ed impianti di interesse generale

19.1 - Le zone per attrezzature ed impianti di interesse generale (Zone territoriali omogenee "F") si suddividono in zone per l'istruzione, culturali, religiose ed ospedaliere; zone per attrezzature ed impianti sportivi; zone per attrezzature ed impianti tecnico-distributivi e zone per attrezzature turistiche alberghiere.

19.2 - Zone per l'istruzione, culturali, religiose ed ospedaliere. Tali zone sono destinate alle attrezzature culturali e religiose di interesse comunale, ed alla costruzione di edifici per ospedali e per l'istruzione media superiore e comunque di livello superiore a quella dell'obbligo. Ferme restando le specifiche norme relative all'edilizia scolastica e a quella ospedaliere, in tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti indici:

- a) U_f = indice di utilizzazione fondiaria = 0,6 mq./mq.;
- b) Parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mc./100 mc.;
- c) H = altezza massima = ml. 14,50;
- d) V_l = indice di visuale libera = 0,5.

19.3 - Zone per attrezzature ed impianti sportivi. Tali zone sono destinate alle attrezzature ed agli impianti di interesse comunale per la pratica dello sport e per le attività ricreative. In tale zona il piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici:

- a) U_f = indice di utilizzazione fondiaria (comprensivo gli impianti coperti e scoperti) = 0,30 mq./mq., (calcio = 0,60 mq./mq.);

b) Parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq./100 mc.;

c) H = altezza massima = ml. 12,50;

d) VI = indice di visuale libera = 0,5.

19.4 - Zone per attrezzature ed impianti tecnico-distributivi. Tali zone sono destinate alla costruzione di mercati, macelli, mostre, officine del gas, impianti di depurazione, acquedotti, caserme, carceri, uffici giudiziari. In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

a) Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,5 mq./mq.;

b) Parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq./100 mc.;

c) H = altezza massima = ml. 14,50;

d) VI = indice di visuale libera = 0,5.

19.5 - Zone per attrezzature turistiche alberghiere. IN tali zone sono ammessi: pensioni, alberghi, nonché locali per attività ricreative, negozi e bar, purché tali locali siano connessi all'esercizio della attrezzatura alberghiera.

19.5.1. - In tali zone il piano si attua per intervento urbanistico preventivo con superficie minima di intervento uguale a quella predeterminata nelle tavole di P.R.G., applicando i seguenti indici:

a) It = indice di fabbricabilità territoriale = 10.000 mc./ha.;

b) Parcheggi inerenti alle costruzioni = 15 mq./100 mc.;

c) S2 = superficie per opere di urbanizzazione secondaria = 15 mq./100 mc.;

d) Area di verde privato = 10 mq./100 mc.;

e) H = altezza massima = ml. 10,50;

d) VI = indice di visuale libera = 1, con un minimo di ml. 6,00.

19.5.2. - Le aree e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria restano di proprietà del lottizzante a condizione che esse siano asservite alla attrezzatura alberghiera a mezzo di atto da trascrivere a cura del proprietario. Rimane, comunque, a carico del lottizzante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei servizi ed impianti necessari all'insediamento e del loro allacciamento alle reti pubbliche, nonché il pagamento dei contributi sul costo di costruzione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella misura vigente nel territorio della Regione Siciliana.

CAPO III

ZONE A PREVALENTE DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE

Art. 20

Zone a prevalente destinazione d'uso residenziale

20.1 - Tali zone sono destinate alla residenza ed alle attrezzature urbane, pubbliche e di interesse generale riportate nei grafici di piano, e sono suddivise in:

20.1.1. - Zona omogenea di completamento "A";

20.1.2. - Zona omogenea di completamento "B2";

20.1.3. - Zona omogenea di completamento "B3" - Con D.A. n. 767 del 09.11.1995 dette zone sono state equiparate alla normativa della zona "B2"

20.1.4. - Zona già impegnata per l'attuazione dell'edilizia residenziale pubblica;

20.1.5. - Zona da sottoporre a speciale piano di recupero ex legge n. 457/78;

20.1.6. - Zona normata da prescrizioni esecutive ex art. 2, comma 1 e 2, L.R. n. 71/1978;

alcune zone, a prevalente destinazione d'uso residenziale già edificate, sono normate con piani particolareggiati di recupero urbanistico, che hanno valore ed effetto di intervento urbanistico preventivo come definito dalle presenti norme.

27.2 - In tali zone, individuate con delibera consiliare dalla Amministrazione Comunale e come agglomerati numero 1 (uno), 2 (due) e 3 (tre), negli elaborati di P.R.G. tavv. n. P.3.a. e n. P.3.b., si applicano le specifiche norme d'attuazione allegate agli elaborati costituenti i piani particolareggiati di recupero urbanistico. In tali zone, a parziale modifica del capoverso del presente comma, si applicano gli indici previsti dal precedente art. 22 in funzione della superficie del lotto.

Art. 28

Cassato in quanto la zona C1 è stata stralciata D.A. n. 767 del 09.11.1995.

CAPO IV

Zone produttive

Art. 29

Zone agricole

29.1 - Le zone agricole sono destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole dirette o connesse con l'agricoltura. Esse si distinguono in zone omogenee agricole normali "E1" e zone omogenee agricole con vincolo speciale "E2".

29.2 - In tali zone sono consentite, salve le specifiche prescrizioni di cui ai successivi articoli 30 e 31, e dopo l'individuazione della zona nello strumento urbanistico ai sensi dell'art. 6 L.R. 17/94 e successive modifiche.

29.2.1. - costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura: abitazioni, fabbricati rurali quali stalle, porcilaie, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole, ecc.. Sono consentiti al servizio diretto del fondo agricolo i locali per ricovero animali che non superano la superficie sottolocalità, con riferimento ai capi di bestiame:

- bovini ed equini, pianura, = 15 mq./ha.;
- bovini ed equini, montagna, = 10 mq./ha.;
- suini per uso familiare = 20 mq.;
- polli ed altri pennuti per uso familiare, animali da pelliccia = 10 mq.;
- ovini = 20 mq.;

29.2.2. - costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, ammesse ad aziende agricole che lavorano prevalentemente prodotti propri, ovvero svolte in sociale ed all'esercizio di macchine agricole, o dirette ad utilizzare risorse naturali, purché per tali insediamenti il numero degli addetti non sia superiore a 20 unità; nonché tutti gli impianti e manufatti di cui all'art. 22 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

29.2.3. - allevamenti industriali: sono considerati allevamenti industriali tutti quei locali per ricovero animali che superano gli indici di cui al precedente punto 29.2.1. o che riguardano allevamenti di specie animali non contemplate allo stesso punto 29.2.1. Gli allevamenti industriali si distinguono agli effetti delle norme edilizie che le disciplinano nelle seguenti categorie:

- a) bovini - equini;
- b) suini;

- c) polli ed animali cunicoli e da pelliccia;
- d) ovini;
- e) eventuali altre specie di animali;
- 29.2.4. - costruzioni per industrie estrattive e cave nonchè per attività comunque direttamente connesse allo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo; sempre che tali costruzioni ed attività non provochino particolari problemi di traffico, né alterino zone di interesse panoramico;
- 29.2.5. - Eliminato D.A. n. 767 del 09.11.1995;
- 29.2.6. - utilizzazione del fondo per l'impianto di parco urbano nei limiti fissati al precedente art. 17.5..

Art. 30
Zone omogenee agricole normali "E1"

30.1 - La destinazione d'uso di tali zone sono tutte quelle elencate di precedente art. 29.2.. Gli indici che si applicano sono quelli elencati ai successivi commi.

30.2 - Per le costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura, di cui al precedente art. 29.2.1., si applicano:

- a) If = indice di fabbricabilità fondiaria = 0,05 mc./mq., di cui un massimo di 0,03 mc./mq. può essere utilizzato per abitazioni;
- b) H = altezza massima = in relazione alle esigenze e con il limite di ml. 4,50 per i volumi destinati ad abitazioni;
- c) VI = indice di visuale libera = 1.

30.3 - Per gli allevamenti industriali di cui al precedente art. 29.2.3., a secondo della sottoelencata tipologia dell'allevamento, si applicano:

30.3.1. - allevamenti di bovini, equini ed ovini:

- a) Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,10 mq./mq.;
- b) H = altezza massima = in relazione alle esigenze;
- c) VI = indice di visuale libera = 5, distanza minima dai confini = ml. 15;

30.3.2. - allevamenti di suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia:

- a) Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,05 mq./mq.;
- b) H = altezza massima = in relazione alle esigenze;
- c) VI = indice di visuale libera = 10, distanza minima dai confini = ml. 30.

30.4 - Per le costruzioni destinate alle industrie estrattive, di cui al precedente art. 29.2.4., si applicano:

- a) Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,10 mq./mq.;
- b) H = altezza massima = in relazione alle esigenze;
- c) VI = indice di visuale libera = 1, distanza minima dai confini = ml. 10;

30.6 - Parte stralciata D.A. n. 767 del 09.11.1995.

30.7 - L'utilizzazione dei fondi per l'impianto di parco urbano, di cui al precedente art. 29.2.6., può avvenire nei modi e nei termini di cui al precedente art. 17.5., e nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 17..

30.8 - Per tutte le costruzioni di cui ai superiori commi 30.2, 30.3, e 30.4, la distanza dai cigli delle strade di P.R.G. e delle strade esistenti statali, provinciali e comunali, per le quali non sono previste dai P.R.G. zone di rispetto, è fissata in ml. 20 salvo maggiori distanze fissate dalle presenti norme o dai grafici di P.R.G..

30.9 - Per tutte le costruzioni di cui ai commi 30.3. e 30.4 la distanza dagli insediamenti abitativi previsti dal P.R.G. non deve essere inferiore a ml. 500.



30.10 - Parte stralciata D.A. n. 767 del 09.11.1995.

30.11 - Per gli edifici di cui al comma 30.2 e 30.3 non sono ammessi scarichi nei canali, corsi d'acqua e fognature.

30.12 - Per gli edifici di cui al comma 30.4, non sono consentiti in ogni caso scarichi in fognature o canali senza preventiva depurazione e secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'Ufficio Sanitario in relazione alla composizione chimica e organica delle acque stessa, tenuto conto delle leggi e dei regolamenti igienico-sanitari vigenti.

30.13 - Fermo restando le disposizioni minerarie in materia, l'apertura di nuove cave nella zona agricola "E1" è ammessa purché la cava non insista su terreni utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, e sempre che tali attività estrattive non provochino particolari problemi di traffico, né alterino zone di interesse panoramico e gravata da vincolo paesaggistico.

30.14 - L'apertura di nuove cave non è soggetta al rilascio della concessione edilizia, bensì subordinata, previo nulla-osta della competente soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, all'attestazione da parte del sindaco di non incompatibilità con le disposizioni di cui al comma precedente, nonché alla approvazione da parte del comune dello studio di fattibilità e progetto di massima delle opere di recupero ambientale della zona, da realizzare nel corso e al termine della coltivazione, con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle medesime e dei costi di massima previsti. In particolare, devono essere specificate le modalità di ricostruzione del manto vegetale e delle piantagioni, della regolarizzazione del flusso delle acque e della sistemazione ambientale della zona.

30.15 - Ai fini del rilascio della autorizzazione relativa alle attività estrattive di modesta entità, così come definita dal secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, la richiesta di dichiarazione di accertata inesistenza di vincoli urbanistici di cui al primo comma dell'art. 18 della stessa legge regionale n. 7/1986 deve essere corredata dall'attestazione da parte del sindaco di non incompatibilità con le disposizioni di cui al precedente comma 30.13..

Art. 31

Zone omogenee agricole con vincolo speciale "E2"

31.1 - La utilizzazione di tali zone, anch'esse riservate all'esercizio delle attività agricole dirette e connesse con l'agricoltura, a causa delle caratteristiche di permeabilità dei suoli ed al fine di evitare la possibilità di inquinamento delle falde acquifere profonde, è subordinata alla realizzazione di sistemi perfettamente impermeabili per lo smaltimento delle acque reflue.

31.2 - Previo accertamento della compiuta osservanza del vincolo di cui al precedente comma, da effettuarsi in via preventiva in sede progettuale, in tali zone sono consentiti gli interventi di cui al precedente articolo 29.2. elencati sub 29.2.1. e 29.2.3.; mentre sono tassativamente vietati quelli elencati sub 29.2.4., 29.2.5. e 29.2.6. dello stesso art. 29.2., nonché l'apertura di nuove cave.

31.3 - Il certificato di abitabilità e/o di agibilità deve attestare esplicitamente la rispondenza delle opere eseguite al rispetto del vincolo di cui al precedente comma 31.1..

31.4 - Per le eventuali cave esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., ricadenti in zone agricole con vincolo speciale "E2", deve essere richiesta dalla

10/13/7/2010

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i DD.MM. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968, n. 1444;
VISTA la L.R. 27/12/78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 9 della L.R. n. 40/95;
VISTO l'art. 68 della legge n. 10 del 27/4/99;
VISTO il D.A. n. 767 del 9/11/1995 con il quale è stato approvato il P.R.G. del Comune di Lercara Friddi;
VISTO il foglio prot. n. 1208/147 del 22/01/2010 assunto al protocollo n. 5483 di questo Assessorato in data 27/01/2010, con il quale il Comune di Lercara Friddi ha trasmesso la documentazione inerente la variante alle N.T. di A ed al R.E. del Piano Regolatore Generale, adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 28/4/2009;
VISTA la delibera consiliare n. 15 del 28/4/2009;
VISTI gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 71/78;
VISTA la certificazione del Segretario comunale di avvenuta pubblicazione dal 17/04/2009 al 07/05/2009 datata 15/06/2009;
VISTA l'attestazione del Segretario comunale di avvenuto deposito e delle pubblicazioni effettuate con evidenziato che nei dieci giorni successivi alla scadenza dell'ultimo atto di pubblicazione non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni alla variante datata 12/11/2009;
VISTO l'elaborato delle Norme Tecniche di Attuazione - Testo riportante le variazioni da apportare;
VISTO l'elaborato del Regolamento Edilizio - Testo riportante le variazioni da apportare;
VISTO il parere n° 05 del 14/06/2010, espresso ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/95, dall'U.O. 3.2/DRU di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

Considerato che:

La variante di che trattasi può riassumersi secondo quanto si descrive qui appresso:

RELATIVAMENTE ALLE MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO EDILIZIO:

- * Viene **introdotto** il seguente nuovo articolo:
art. **6/bis** (Lavori eseguibili d'urgenza)
"Potranno essere eseguite, senza domanda preventiva, le opere provvisorie a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Sindaco per gli accertamenti del caso e di presentare entro 5 (cinque) giorni dall'inizio dei lavori provvisori la domanda di concessione o autorizzazione edilizia ai sensi del presente regolamento"
nulla si ha da rilevare relativamente all'introduzione del presente articolo che si ritiene condivisibile;
- * Vengono **abrogati** gli articoli 11, 12, 13 e 14;
art. 11 relativo alla composizione della commissione edilizia;
art. 12 relativo ai compiti della commissione edilizia;
art. 13 relativo alle adunanze della commissione edilizia;
art. 14 relativo alle sottocommissioni edilizie ai loro compiti e procedimenti.
(l'art. 14 bis viene rinumerato e denominato Art. 14)

Omissis...



In caso di rifiuto o inadempienza dell'interessato, il Sindaco può provvedere d'autorità a spese del medesimo."

La sostituzione all'art. 55 riformulato come sopra è condivisibile.

Tuttavia, la redazione di un "Piano del colore e del decoro urbano" potrebbe essere uno strumento utile a coordinare meglio tutti gli interventi da eseguire sui prospetti degli edifici.

- Viene **introdotto** il seguente nuovo articolo:

art. 63/bis (Strutture precarie prefabbricate)

"Possono essere realizzate con qualsivoglia struttura ad eccezione del cemento armato e con manto di copertura realizzato con idoneo materiale.

Devono essere poste in adiacenza a costruzioni già esistenti e non, possono essere assentite soltanto nelle aree di pertinenza esclusiva all'unità immobiliare cui sono poste a servizio.

Prerogativa fondamentale per la loro realizzazione è la facile amovibilità delle stesse.

La loro realizzazione, così come prevista e normata ai sensi della L.R. 4/2003, dovrà rispettare i seguenti criteri:

-strutture fino a 50,00 mq. - sono soggette ad autorizzazione edilizia, alla quale dovrà essere allegata una Relazione Strutturale Asseverata a firma di tecnico abilitato nell'ambito delle rispettive competenze professionali;

-strutture da 50,00 a 100,00 mq - sono soggette ad autorizzazione edilizia, previa acquisizione di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di competenza;

-strutture superiori a 100,00 mq - sono soggette alle norme che regolano il rilascio del permesso di costruire.

L'introduzione dell'articolo non è condivisibile in quanto si pone in contrasto con la legislazione urbanistica vigente (vedasi al riguardo il punto 3 della circolare di questo Assessorato 20 luglio 1992 - n. 2/92, prot. n. 43249 -G.U.R.S. 19/9/92, n. 44- ed il parere n. 327 del 19/9/2003 del Serv. 11/DRU relativamente alla applicazione dell'art. 20 della legge regionale n. 4/2003, entrambi pubblicati nel sito artassica.it nella sez. quesiti e circolari).

RELATIVAMENTE ALLE MODIFICHE APPORTATE ALLE N.T. di A.:

- All'art. 20, vengono apportate piccole modifiche al paragrafo 20.3 cassando prima della dicitura "e i grandi magazzini" la parola "supermercati" e al successivo paragrafo 20.4 sostituendo alla dicitura "...superficie di parcheggio privato pari almeno a 10 volte la superficie utile dell'officina" la dicitura: "...superficie di parcheggio privato pari almeno alla superficie utile dell'officina".

Le modifiche apportate sono condivisibili nei limiti previsti dalla vigente normativa (Legge 122/89 e Legge Regionale n. 28/99).

- All'art. 22, vengono apportate piccole modifiche al paragrafo 22.4 inserendo dopo la parola "...gli indici" la dicitura: "e le superfici"
la modifica apportata è condivisa in quanto non rilevante.

- All'art. 30, vengono apportate sostanziali modifiche introducendo al paragrafo 30.2 gli indici e le norme da attuarsi per le costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura che sono:

a) Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 3% della superficie del lotto;

b) If = 0,03 mc/mq per abitazioni;

c) Piani fuori terra = 2, per costruzioni adibite ad abitazione;

d) V1 = indice di visuale libera = 1;

e) E' consentita la realizzazione di fabbricati con destinazione mista (magazzino e abitazione), applicando gli indici di cui sopra, a condizione che la porzione adibita a magazzino sia ubicata a piano terra.

la modifica apportata è condivisibile.

- All'art. 36, viene apportata la seguente modifica:

all'ultimo comma viene sostituita la frase conclusiva "ivi compresa la mutazione di destinazione d'uso, con la sola esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili esistenti." Con la frase: "con la sola esclusione dei cambiamenti di destinazione d'uso e degli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili esistenti."

Occorre precisare che l'art. 36 di cui si intende apportare modifiche non è quello